

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 70-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE COVI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

ROCCO VITO LORETO

per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTELLI)

il 18 dicembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 20 novembre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Loreto per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione).

In data 18 dicembre 1992 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 5 gennaio 1993 e deferita alla Giunta il 21 gennaio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 9 febbraio 1993.

Il senatore Loreto è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 9 febbraio 1993, nel corso della quale ha altresì presentato documentazione scritta.

La domanda di autorizzazione a procedere trae origine da querela proposta nei confronti del senatore Loreto dal signor Giuseppe Pandolfo a seguito di un comizio tenuto il 9 agosto 1992 in Castellaneta, durante il quale il senatore Loreto, sindaco di quel Comune, aveva profferito frasi dal signor Pandolfo ritenute diffamatorie.

Le frasi incriminate sono le seguenti: «A chi fa a pugni con la grammatica, a chi fa a pugni con l'ortografia, la cultura è certamente un fatto difficile da digerire, come il nostro maestro Pandolfo, quello che conoscete tutti, quello dei condomini, quello delle trombature in serie, quello che non riesce a stare fermo per una sola elezione in un partito, quello che ha preso sonore bastonate da voi ripetutamente. Non mi dilungo tanto a descriverlo. Lo conoscete tutti, quell'essere infame che è riuscito

anche a capovolgere cose dette in una certa maniera. Ebbene questo signore, si fa per dire ovviamente, è un eufemismo in questo caso».

Il fatto che tali frasi siano state pronunciate nel corso del comizio non è stato contestato dal senatore Loreto, il quale ha sostenuto invece la manifesta infondatezza dell'accusa, in quanto le frasi non avrebbero carattere diffamatorio se si considera che esse sono state pronunciate nel contesto di una accesa polemica politica riguardante fatti attinenti all'amministrazione del Comune di Castellaneta, nel corso della quale erano anche state assunte iniziative provocatorie nei suoi confronti, come l'avvenuta affissione di locandine riprodotte al frontespizio di altra domanda di autorizzazione a procedere a suo carico per il reato di omessa richiesta di autorizzazione all'installazione di impianto di innocuizzazione ed eliminazione di rifiuti (articolo 25 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915).

La Giunta ha tuttavia rilevato che la domanda di autorizzazione a procedere non appare dettata da alcun intento persecutorio; infatti l'ipotesi che nella fattispecie possa ricorrere il reato di cui all'articolo 595 del codice penale non appare manifestamente infondata; nè può sussistere un intento persecutorio di natura soggettiva da parte dell'autorità giudiziaria inquirente, là dove l'esercizio dell'azione penale discende dalla proposizione della querela della parte che pretende di essere stata diffamata.

Per tali motivi la Giunta, a maggioranza, ha deliberato di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Covi, relatore